



ORIGINALE

18619/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO - Presidente -
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Polizza
fideiussoria
per accise -
assicurata
s.n.c. -
discussione
del socio
illimitatamente
responsabile
- dopo la
trasformazione
in srl

R.G.N. 20084/2012

Cron. 18619

Rep. e.l.

Ud. 03/06/2015

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20084-2012 proposto da:

SPA , in persona di
elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA , presso lo studio
dell'avvocato che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato
giusta procura a margine del ricorso;

2015

1344

- ricorrente -

contro

SRL ,

- intimati -

Fallimentarie

avverso la sentenza n. 1841/2011 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2011 R.G.N.
3688/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Fallimenti e Società.it

Svolgimento del processo

§ 1. - La spa ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1841 del 21.6.11, con cui la corte di appello di Milano ha rigettato, tra l'altro, il suo appello avverso la reiezione della sua domanda di condanna di alla restituzione di quanto da essa versato in dipendenza di una polizza fideiussoria stipulata a favore dell'Agenzia delle Dogane di Treviso con la snc, sul presupposto che i pagamenti erano dovuti per periodi successivi alla trasformazione di quest'ultima in srl. Non espletano attività difensiva in questa sede gli intimati.

Motivi della decisione

§ 2. - La ricorrente si duole:

- col primo motivo, di vizio motivazionale sull'identificazione, quale momento rilevante per la definizione della controversia, di quello in cui sono insorte le obbligazioni garantite;

- col secondo motivo, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., di violazione dell'art. 1362 cod. civ., per aver malamente la gravata sentenza trascurato che l'obbligazione di restituzione delle somme versate da essa assicuratrice era stata assunta dall'assicurata al momento stesso della stipula della polizza, allorché essa era ancora una società in nome collettivo;

- col terzo motivo, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., di violazione o falsa applicazione degli artt. 12 prel., 2499 - vecchio testo - e 2290 cod. civ., per avere malamente ritenuto la corte territoriale non persistente l'obbligazione di garanzia in capo al socio di società in nome collettivo, sorta prima della trasformazione, anche in tempo successivo a quest'ultima.

§ 3. - I tre motivi, congiuntamente tra loro esaminati e restando irrilevante l'incongrua riconduzione del primo motivo al n. 5 (anziché al n. 3) dell'art. 360 cod. proc. civ., sono fondati.

Nel contratto autonomo di garanzia, quale - con statuizione non soggetta a censura - la corte di merito qualifica quello in corso tra le parti, l'assunzione, da parte dell'assicurato, della specifica obbligazione di restituzione di quanto eventualmente pagato dall'assicuratore in futuro in adempimento di debiti fiscali (nella specie, pacificamente, relativo al pagamento delle accise all'Agenzia delle Dogane da parte della società) è

manifestamente coeva alla conclusione del contratto: in altri termini, è alla data di stipula della polizza, cioè al 9.2.93, che la snc

si era validamente obbligata alla restituzione stessa - potendo ovviamente riferirsi quest'ultima soltanto ad inadempimenti futuri - ed è a quella data che al suo adempimento, in quanto socio illimitatamente responsabile, ne era divenuto solidalmente obbligato.

Pertanto, quand'anche, prima dei pagamenti eseguiti dall'assicuratrice in forza della polizza fideiussoria all'Agenzia delle Dogane, sia intervenuta la trasformazione della società da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, si ha che, in virtù (non già dell'art. 2290 cod. civ., relativo alla non congruente ipotesi della cessazione del rapporto sociale limitatamente ad un socio, né dell'art. 12 delle preleggi, del tutto inconferente nella controversia) dell'art. 2499 cod. civ. nel testo applicabile *ratione temporis*, la trasformazione stessa non ha liberato i soci a responsabilità illimitata - e cioè, nella specie, il - dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte anteriormente all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, non risultando avere i creditori sociali - nella specie, il creditore della restituzione, cioè il medesimo assicuratore - dato il loro consenso alla trasformazione ^{della liberazione}.

Erra pertanto la corte territoriale nell'attribuire rilevanza al momento del pagamento operato in esecuzione della polizza, anziché a quello dell'assunzione dell'obbligazione sociale ^{della contestuale insorgenza} (e di quella solidale del socio illimitatamente responsabile) di restituzione, il quale si ha al momento della stipula della polizza medesima, pur avendo - ovviamente - ad oggetto un evento futuro ed incerto.

§ 4. - La gravata sentenza va pertanto cassata in relazione alla censura ascoltata e deve disporsi il rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, al fine di rivalutare la domanda dell'odierna ricorrente alla stregua del seguente principio di diritto: **il socio di una società in nome collettivo non è liberato, ove non risulti il consenso del creditore, dall'obbligazione assunta dalla società - e a lui facente capo in quanto illimitatamente responsabile - fin dal momento della stipula della polizza fideiussoria con un'assicuratrice per il pagamento di debiti fiscali (nella specie: accise dovute all'Agenzia**

delle Dogane) di rimborsare all'assicuratrice le somme pagate alla beneficiaria della garanzia dopo la trasformazione della società in società di capitali, anche se anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 3 giugno 2015.


L'Estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
22 SET. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



Fallimenti e Società